

Domande di congedi parentali, aggiornata la procedura Inps

Rapporti di lavoro

Per ottenere l'indennizzo con aliquota maggiorata previsto un campo dedicato

Sul sito dell'istituto disponibili le nuove faq con sette esempi

Barbara Massara

Con l'aggiornamento del modello di domanda di congedo parentale è possibile richiedere all'Inps l'indennità maggiorata spettante per il primo e/o secondo mese.

Lo ufficializza l'Istituto nel messaggio 2704/2024 del 23 luglio scorso, con cui comunica che è stata aggiornata la procedura di presentazione della domanda di congedo parentale, anche a ore, o implementata dei campi dedicati

alla richiesta dell'indennità maggiorata dell'80% ovvero del 60% (misura applicabile per il secondo mese a decorrere dal 2025). Con questo aggiornamento l'Inps dà piena attuazione alle istruzioni operative fornite con le circolari 45/2023 e 57/2024 per gestire l'elevazione dell'indennità di congedo parentale disposta rispettivamente dalla legge di bilancio 2023 (un mese all'80% della retribuzione) e 2024 (secondo mese all'80% per il solo 2024 e al 60% dal 2025).

Secondo la nuova procedura il lavoratore o la lavoratrice dipendente privata che intenda fruire del congedo parentale entro il 6° anno di età del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o preso in affidamento, nella domanda telematica dovrà flaggare il campo dedicato alla richiesta dell'indennizzo con aliquota maggiorata. Nel caso in cui la data del parto oppure quella di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, sarà inoltre obbligatorio indicare anche il dato dell'ultimo giorno di congedo obbligatorio di maternità o paternità o di

congedo alternativo del padre.

Con questo dato la procedura potrà in automatico verificare che questa data ricada nel 2023, come previsto dalla legge di bilancio 2023, al fine di riconoscere un solo mese indennizzato all'80 per cento. Secondo le istruzioni fornite dall'Inps, tale ulteriore dato, cioè quello della data fine del congedo obbligatorio di maternità o paternità ovvero di quello alternativo, deve essere esposto anche in caso di parto avvenuto nel 2023, sebbene limitatamente al caso in cui il lavoratore intenda fruire dell'indennizzo maggiorato per il secondo mese (in quanto la legge di bilancio 2024 ha subordinato l'indennizzo maggiorato del secondo mese alla condizione che il congedo obbligatorio/alternativo termini nel 2024). In questa seconda casistica la procedura non sembrerebbe effettuare controlli automatici e conseguenti eventuali blocchi, a differenza di quanto verificato per i figli nati nel 2022. Il dato invece non risulta obbligatorio per i parti avvenuti nel 2024 (o meglio dal 2024), cioè quando

la normativa strutturale della legge di bilancio 2024 è a pieno regime, con riconoscimento del diritto a due mesi indennizzati in misura maggiorata, a prescindere dall'effettiva fruizione del congedo di maternità o paternità.

Nel messaggio l'Inps precisa che non andranno ritrasmesse le domande relative a periodi pregressi con diritto all'indennità all'80%, già presentate con la vecchia modulistica.

Un ulteriore aggiornamento della procedura del congedo parentale riguarda il termine di presentazione della domanda, che non potrà essere antecedente di oltre due mesi rispetto alla decorrenza del periodo di congedo parentale richiesto. L'obiettivo di questa modifica è evitare sovrapposizione di periodi di domande o continui cambiamenti o annullamenti delle domande presentate con largo anticipo rispetto al termine di fruizione.

L'Inps ha reso anche disponibile sul proprio sito, nella sezione dedicata alla domanda di congedo parentale, le nuove faq dedicate, con sette esempi annessi.